

**Comitato Spontaneo per la Difesa Ambientale
Città di Trecate**

Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Novara
Via Canobio, 6
28100

Trecate, **15 novembre 2007**

NOVARA
e, p.c. Organi di informazione locali

A.B.C. FARMACEUTICI DIVISIONE UNIBIOS

Egregi Signori,

facciamo seguito e riferimento alla precedente nostra missiva del 12/10/2007, che qui si allega per mera praticità di consultazione.

Dobbiamo rilevare che, rispetto alla richiesta da noi formulata con la suddetta missiva (sequestro preventivo), sembrava che la stessa avesse indirettamente raggiunto lo scopo in quanto gli Enti in seno alla Conferenza dei Servizi - che stavano seguendo la procedura per la revisione dell AIA all azienda in oggetto - avevano (nella riunione del **17/10/2007**) condizionato la concessione dell autorizzazione alla chiusura degli impianti alla data del **30/10/2007**.

Apprendiamo da fonti di Stampa che la Provincia di Novara, per bocca del suo competente Assessore, ha dichiarato che l Unibios sta producendo in quanto non è stato notificato alla ditta l atto risultante dalla citata riunione della Conferenza del **17/10/2007** (circa un mese fa).

Lo stesso Ente pubblico, **un mese prima**, tramite comunicati stampa, affermava di aver conseguito il risultato di bloccare l operatività degli impianti in questione, la cui eventuale ripresa sarebbe stata concessa unicamente a fronte del completo adeguamento degli stessi, adeguamento puntualmente verificato da una Commissione formata da membri degli stessi Enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi.

Ciò aveva ingenerato nella Cittadinanza trecatese la legittima speranza che il Diritto e le Leggi avessero prevalso.

Evidentemente così non è stato.

Un ritardo, tuttora in corso, nella notifica dell atto ha consentito ad un azienda con i problemi analiticamente descritti nei Verbali della Conferenza di continuare a produrre, con sicuro danno per la collettività e per i lavoratori, la cui sicurezza sul posto di lavoro è davvero appesa ad un filo.

Appare oltremodo strano ed irridente (se non adeguatamente giustificata) la circostanza che un atto, configuratosi nei suoi elementi distintivi il 17 ottobre e che prevede una data definita (30 ottobre) per l esplicazione dei suoi effetti, a tutt oggi non abbia raggiunto il suo destinatario laddove per conseguire il suo scopo avrebbe dovuto essere notificato senza ritardo, in particolare se preordinato alla tutela di sicurezza pubblica, igiene e sanità .

Ciò posto preghiamo la S.V. di voler valutare con la ponderatezza che le questioni richiedono le seguenti argomentazioni volte a richiedere nuovamente un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di tutti gli impianti produttivi.

Fumus delicti

Sono pendenti indagini preliminari in relazione all'incidente mortale presso detta azienda avvenuto il 5 maggio scorso (non conosciamo ovviamente il capo di imputazione ma che vi sia colposità nella condotta aziendale è stato acclarato quantomeno dagli Enti amministrativi)

Periculum in mora - attualità della condotta

Come precisato nella precedente missiva la stessa Unibios, per bocca del signor Bello, ha dichiarato che vi è traccia di sostanze organiche che possono innescare incendi/esplosioni; parimenti gli addetti degli Enti hanno confermato il mancato adeguamento dei sistemi antincendio.

Allo stesso modo si rilevava che le emissioni non sono a norma, tanto è vero che si è deciso poi di chiudere gli impianti (che lo si sia fatto effettivamente è altra storia).

Non risulta, a tutt'oggi, variato tale inquietante stato di fatto

Casistica afferente al caso di specie

La richiesta di intervento appare a nostro avviso giustificata sotto diversi profili, che in questa sede ci permettiamo, scusandocene, di sottolineare.

Il sequestro preventivo non può peraltro essere escluso dalla possibilità di applicazione di una misura amministrativa (Cass. III, sent. 490 del 2/3/96).

Cosa pertinente al reato è quella che non solo è servita a commettere il reato, ma è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dello stesso (incidenti dovuti a comportamenti colposi in altri settori produttivi estremamente carenti sotto il profilo della sicurezza).

Peraltro, come a voi noto, anche la sola violazione della normativa antinfortunistica può essere posta a base del provvedimento di sequestro (Cass. III, sent. 1128 dell'11/4/96), ove esista il pericolo per l'incolumità degli addetti (reputiamo tale pericolo, allo stato delle verifiche e degli atti depositati, allargato ad altri distretti produttivi rispetto a quello dell'incidente sopra ricordato).

In aggiunta, è possibile dar luogo al sequestro degli impianti inquinanti anche nella fattispecie (inquinamento, violazione decreto Legislativo 18/2/2005) integrata dalla recente sentenza di Cassazione n. 16818/2007 di cui riportiamo uno stralcio

5 - Va poi osservato che il fumus delicti non è escluso dalla circostanza che la società L. ha nel frattempo presentato domanda di autorizzazione integrale ambientale ai sensi della legislazione sopravvenuta, essendo evidente che la semplice presentazione della domanda non abilita ancora la società a continuare l'attività produttiva con emissioni inquinanti nell'atmosfera.

Parimenti, non esclude il periculum in mora l'asserita circostanza che lo stabilimento di Servola è sottoposto al continuo controllo delle autorità amministrative competenti, giacché il controllo amministrativo - anche ammesso per assurdo che possa essere continuativo, anziché saltuario o per campione - non è intrinsecamente idoneo a impedire la prosecuzione di un'attività produttiva che, **per ammissione degli stessi ricorrenti**, inevitabilmente "emette una certa polverosità". Orbene, è proprio per impedire la prosecuzione della produzione inquinante, e quindi la prosecuzione del reato, che il g.i.p. ha disposto il sequestro preventivo in data 29.5.2006, dal momento che la revoca della precedente misura condizionata

all'adempimento di precise prescrizioni tecniche si era dimostrata inadeguata allo scopo cautelare .

Concludiamo questa lunga dissertazione facendo un veloce cenno, in quanto in parte incidente con l'oggetto della presente, all'assetto della materia scaturente dal recente Decreto Legge 30 Ottobre 2007 , n. 180 Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie .

In tale norma transitoria si afferma che

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, **nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate;**

mentre nel disegno di legge n. 3199 di conversione del D.L. si legge

Il problema risiede nel fatto che non può esserci adeguamento non c'è prescrizione infatti, a tutt'oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti. (..) Nonostante che le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende, la concessione delle AIA regionali e nazionali si è rivelata difficoltosa poiché moltissime aziende sono ancora in attesa della decisione e, per espressa dichiarazione delle autorità competenti, non hanno ottenuto l'AIA entro il 30 ottobre 2007 perché le amministrazioni non riescono a fare fronte all'impegno.

La situazione è gravissima soprattutto sotto il profilo sanzionatorio; infatti, a norma dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, è soggetto alla sanzione penale dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro chi esercita una delle attività soggette ad AIA senza tale autorizzazione.

Spesso l'AIA non viene concessa perché non è stato ancora ultimato il percorso amministrativo afferente alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), il quale, a sua volta, spesso non può essere concluso in difetto dei piani regionali di qualità dell'aria. Comunque, il 31 ottobre 2007, moltissimi impianti potrebbero non aprire i cancelli (fatte salve tutte le richieste di risarcimento dei danni alle autorità competenti).

A nostro avviso tale previsione normativa non concerne l'azienda in oggetto in quanto l'iter amministrativo si era concluso con le decisioni - puntualmente disattese - che tutti sappiamo.

Laddove invece si volesse ritenere che il ritardo di un mese della notifica implichi il mancato perfezionamento formale della procedura, chiediamo fin d'ora che venga valutata da parte Vostra ogni ipotesi di violazione di legge da parte delle strutture pubbliche interessate.

Ad ogni buon conto - anche in tale deprecabile caso - ciò rafforzerebbe la necessità di procedere quanto prima al sequestro preventivo degli impianti per i motivi sopra esposti.

Confidando in un approfondito esame degli argomenti portati alla Vostra attenzione e scusandoci per il tono a volte pedante della missiva (dovuto anche all'esaurirsi dell'ammirevole pazienza e confidenza nelle Autorità delle centinaia di cittadini componenti questo Comitato informale, nato del tutto spontaneamente in Città senza altro fine che la tutela della salute pubblica), vi inviamo i

più cordiali saluti.

Comitato Spontaneo per la Difesa Ambientale

All.to